



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MONTESI ROBERTO

Nella seduta del 17/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia risultava a nome del ricorrente un affidamento per cassa di € 750.000 accordato dall'intermediario resistente, mai chiesto e mai utilizzato.

Il ricorrente ha pertanto inviato in data 24 febbraio 2014 e 12 marzo 2014 una richiesta di chiarimenti, nella quale riferiva che questa iscrizione paralizzava l'accesso al credito presso le altre banche e che, inoltre, il rating della propria azienda, era diminuito in maniera eccessiva.

La banca ha effettuato le rettifiche il 31.3.2014 e, attualmente, il cliente non è più segnalato. Già con lettera dell'11.4.2014 inviata al ricorrente era stato confermato che le segnalazioni erano improprie e che erano state effettuate le rettifiche del caso.

L'intermediario chiede all'ABF di voler dichiarare superata la materia del contendere.

Il ricorrente chiede all'ABF di intervenire in ordine ai danni che tale illegittima segnalazione gli ha procurato. Per quel che riguarda i danni procurati, il ricorrente non allega alcuna prova dell'an e del quantum debeatur.

DIRITTO

In diritto sulla prova del danno subito si richiamano l'art. 2697 c.c. (Onere della prova), l'art. 115 c.p.c. (Disponibilità delle prove) – *“1. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. [...]”*, nonché con riferimento alla consequenzialità del danno le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, Sezione I, paragrafo 4: *“Sono escluse dalla cognizione dell'Organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario”*.

Sul risarcimento del danno sono univoche le decisioni dell'ABF e del Collegio di coordinamento riguardo la stretta correlazione del danno subito e la prova documentale dello stesso (*COLLEGIO DI COORDINAMENTO: Decisione n. 3500 del 26 ottobre 2012; COLLEGIO DI ROMA: Decisione 4494 del 2.9.2013, Decisione 2248/2014 - richiamata dall'intermediario-, Decisione 2141/2015,*).

Il Collegio ritiene che debba essere accertata la responsabilità dell'intermediario, per l'errata segnalazione come peraltro ammesso dalla stessa resistente e di non poter procedere al riconoscimento del danno in quanto non è stata fornita alcuna prova documentale da parte del ricorrente che si è limitato a riferire genericamente su difficoltà incontrate nell'accesso al credito e nel peggioramento del proprio rating.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, accertando la responsabilità della banca per la segnalazione contestata. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA